

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1113}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALVATORI, GALLONI, PATRIARCA, SCOTTI, GARGANI, ZURLO

Presentata il 7 novembre 1972

Istituzione dell'ordine professionale dello spettacolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aspirazione alla regolamentazione delle professioni liberali, soprattutto in relazione ai presupposti di svolgimento ed alle modalità di esplicazione, è un fenomeno peculiare dell'epoca in cui viviamo.

Il fondamento di ogni efficiente sistema, nel quale la necessità del corretto vivere sociale sia avvertita come guarentigia prima delle libertà umane, sta, precipuamente, nella possibilità di sanzionare giuridicamente le attività riprovevoli sul piano della morale.

Il senso dell'etica, la consapevolezza che i propri diritti naturali debbano e possano trovare attuazione soltanto nel rispetto dei diritti degli altri, l'inclinazione all'auto-controllo che si determina e si affina nella pratica dei rapporti umani, l'istintiva tendenza ad inibire il contatto con gli indegni sono dati e valori essenziali ma non sufficienti per la realizzazione di un efficace meccanismo di sana coesistenza comunitaria di gruppo.

Esclusivamente la concreta possibilità di un intervento coattivo che si imponga come atto ineluttabile e che si realizzi ad opera di una autorità superiore, può garantire la difesa dagli effetti deteriori dei quali è suscettiva ogni iniziativa umana se libera e senza freno.

Solo una esasperata demagogia del concetto di libertà può portare ad obliterare o a sottovalutare codesta verità basilare alla quale

si sono ispirate tutte le iniziative culminate nella creazione degli ordinamenti professionali.

Peraltro, ogni attività professionale si ispira e si riconduce ad una propria tipologia di interessi la cui attuazione può efficacemente essere garantita soltanto attraverso una normativa specificamente creata in funzione di tali interessi.

Codesta esigenza trova il miglior adempimento nell'ambito degli ordini professionali, nei quali la esplicazione degli atteggiamenti dei singoli è predeterminata secondo modalità adeguatamente ed idoneamente individuate.

Gli avvocati, i medici, gli ingegneri, gli architetti, i commercialisti, i notai, i geologi, i veterinari, gli agenti di cambio, i consulenti del lavoro, le ostetriche, i giornalisti, i geometri, trovano oggi il loro inquadramento in ordinamenti dotati di personalità propria nei quali le aspettative dei rispettivi gruppi hanno assunto una vera e propria qualificazione pubblicistica.

Si è trattato di una evoluzione lenta e graduale sviluppatasi attraverso vicende non sempre serene, spesso anzi travagliatissime e sconcertanti.

Basti rammentare, ad esempio, il lungo e penoso cammino che, in oltre quaranta anni, tra discussioni, contrasti, rinvii, attese

e compromessi, ha condotto alla definitiva realizzazione dell'antico voto dei giornalisti di aver una propria disciplina professionale.

La stessa esigenza, già da tempo è stata avvertita dagli strati più consapevoli e responsabili del mondo dello spettacolo.

Nel 1963 l'onorevole Riccio Stefano, rendendosi portatore di tale esigenza, ha presentato alle Camere un progetto di legge dal titolo « Istituzione dell'Ordine professionale dello spettacolo ».

Il progetto, purtroppo, non ha avuto seguito concreto ed è naufragato nell'indifferenza e nel disinteresse sia dell'opinione pubblica, sia dei parlamentari e sia, il che è più deprecabile, degli stessi operatori del settore.

Le cause di questo fenomeno, meno singolare di quanto potrebbe apparire a prima vista, vanno individuate in una vasta serie di motivi.

Nella deprecabile carenza di fiducia, maturata alla luce di un vecchio preconcetto per le professioni nate dall'autodidattismo, verso la possibilità di affidare la tutela della classe alla classe stessa.

Nella scarsa consapevolezza delle esigenze pressanti di disciplinare, sul piano della deontologia e della puntualità professionale, le relazioni di lavoro.

Nell'istintiva tendenza all'auto isolazionismo dei singoli in un settore nel quale ogni atteggiamento di vita e di lavoro, ricalcando l'impronta personale dell'agente, tende a sfuggire alle pressioni ed alle determinazioni esterne.

Nella convinzione che, per quanto elevato possa essere l'inserimento dello spettacolo nell'economia delle funzioni didattiche, informative e culturali, esso, tuttavia, debba rimanere circoscritto nel limite degli interessi privati seppure di grado generale.

Nella diffusa opinione, alimentata da una superficiale risonanza popolare, che lo spettacolo, pur nei suoi contenuti più eccelsi e nelle sue forme più sublimi, non riesca o riesca solo a stento a toccare i confini della cultura convenzionale.

Nell'ingiustificabile persistenza del concetto che il possesso del titolo accademico, quale unico tramite ufficiale di certificazione della preparazione e della formazione dell'individuo, debba essere la condizione imprescindibile per la partecipazione ad un ordine professionale.

La concorrenza di questi motivi, ai quali potrebbero aggiungersene degli altri di ordine eminentemente politico e di natura prettamente contingente, poteva giustificarsi o,

quanto meno comprendersi al tempo in cui il progetto dell'onorevole Riccio Stefano ha fatto la sua precaria e sfortunata apparizione.

Sta di fatto, però, che, in questo decorso decennio e particolarmente nell'ultimo lustro, la piega degli avvenimenti, sotto la sferza assillante del superamento delle barriere tecniche, ha assunto una svolta tale da modificare radicalmente le posizioni concettuali testé indicate.

Il progresso scientifico, eccitato da una crescente tensione dei consumi ed agevolato da una sana ed indovinata politica competitiva, ha offerto all'opera artistica dell'ingegno nuovi tramiti di espressione e di realizzazione.

I mezzi riproduttivi tradizionali, perfezionati attraverso meccanismi dall'altissima precisione, offrono una nuova dimensione nella produzione dei beni di consumo nel settore dello spettacolo.

Il tradizionale diaframma, arricchito da substrati di vecchie remore puritane che per secoli ha preparato le masse dal contatto emotivo con l'arte drammatica, musicale, eccetera, si va definitivamente frantumando.

Lo spettacolo, in tutte le sue forme e gradazioni, con i suoi contenuti culturali ed educativi, penetra inesorabilmente, attraverso la televisione ed il grande schermo in ogni cerchia vicina e lontana.

Si accosta agli umili, avvince i più riotosi, convince gli increduli, suscita negli spiriti apatici emozioni e riflessioni estetiche immediate, fornisce alle masse nuove platee di interessi e di aspirazioni.

Si sta spegnendo, insomma, l'era delle « profezie disarmate ».

Lo spettatore è ormai lì, costantemente assorto ed attento, in una platea senza limiti e senza distanze, pronto a recepire ed assimilare ogni stimolo, ma non più disposto, con il suo nuovo spirito critico, a concedere alcunché all'approssimazione ed al dappocchismo.

Si attua, così, una moderna tenzone cavalleresca tra chi crea e chi riceve che dal piccolo schermo, grande signora della cultura di massa, tende a spingersi nel chiuso dei teatri, per quel naturale processo di evoluzione spirituale per il quale la conoscenza esige nuova conoscenza, l'interesse verso un oggetto crea nuovi interessi verso altri e diversi oggetti.

Ed in questa contesa, i cui riflessi si ripercuotono segretamente in ogni azione quotidiana delle masse, l'arma del predominio, in grado di creare vittorie e sconfitte pericolose per la democrazia, è nelle mani dei creatori,

dei realizzatori, degli interpreti e dei tecnici dell'opera.

La sensibilità umana, il grado di cultura, il senso etico, il valore artistico e le capacità tecniche, di cui sono portatori, rappresentano dati che non riguardano più e soltanto la funzionalità e l'economia dei rapporti di lavoro in cui si inseriscono i loro contributi.

Sono, sì bene, valori che trasfondendosi direttamente e marcatamente nel meccanismo ricettivo dei destinatari, trascendono, persino, i limiti delle aspettative del consumo.

Sono valori, insomma, che interessando direttamente uno degli aspetti più rilevanti e salienti dell'affinamento nazionale, incidono direttamente su una funzione basilare e fondamentale dello Stato, imponendo una diretta azione pubblica di valutazione, di controllo e di propulsione.

La salvaguardia della sovranità popolare, il rispetto dei doveri di solidarietà politica e morale, la tutela dell'eguaglianza dei cittadini, le gaurentigie della libertà di professare la propria fede religiosa, la tutela della libertà di pensiero, il procacciamento di una cultura di base sono, infatti, uffici capitali di uno Stato moderno per l'esatto assolvimento dei quali non si può prescindere dalla cura, seppure indiretta e mediata, di quella componente essenziale del sapere che è lo spettacolo.

La funzione educativa della rappresentazione di un'opera musicale, ad esempio, si palesa suscettibile di una considerazione sociale non certo inferiori al riguardo concesso alla assistenza professionale resa da un dottore commercialista.

Così il magistero di un'assistenza legale, pur nel suo altissimo ed ineguagliabile valore morale, non può comunque stimarsi socialmente più elevato delle attività divulgative dei preziosi cimeli dell'arte drammatica.

L'onorevole Stefano Riccio, nell'espone il suo progetto per l'Ordine professionale dello spettacolo, ha rilevato, con notevole acume e con preciso senso della realtà, che «...l'arte esprime e suscita stati d'animo», «di amore, sdegno, speranza, pianto, esaltazione, tormento, cauta melanconia. Ne deriva fatalmente un incontro umano su un fatto umano, ed ogni incontro tra gli uomini ha un contenuto etico sociale».

Ed, ancora, ha aggiunto che «...i tempi vanno indubbiamente mutando. Oggi tutti coloro i quali appartengono a settori di evidente importanza nazionale quali il cinema, la televisione, il teatro, devono conferire un contributo continuo ed apprezzabile all'edu-

cazione del popolo, alla diffusione della cultura, ed all'elevazione morale ed alla serenità dell'animo».

La necessità di assolvimento di tali funzioni, già palese al tempo in cui l'onorevole Riccio ha formulato le citate considerazioni, oggi, per la rilevata moltiplicazione e capillarizzazione dei consumi, si manifesta in una evidenza ancor più eclatante e si presenta in una veste pubblicistica mai prima indossata.

La funzione sociale dello spettacolo è, ormai, riconosciuta senza riserva.

Conseguentemente si impone la necessità di selezionare i capaci e gli onesti e di escludere gli inetti e gli indegni.

Si palesa inderogabile il bisogno di una codificazione deontologica e di una disciplina selettiva.

La crescente coscienza della indispensabilità della lotta congiunta, acquisita anche attraverso le battaglie sindacali, ha stimolato il bisogno di una solidarietà da raggiungersi ad ogni costo anche a dispetto dei personalismi tradizionali degli uomini d'arte.

I riconoscimenti da parte dell'intellettualismo e della critica sull'alto valore poetico di alcune forme espressive, un tempo relegate in un ambito di semplice considerazione tecnica, hanno sviluppato l'opinione corrente sulla assimilabilità delle opere dello spettacolo nei novero delle forme più elevate della cultura.

L'evoluzione della formazione tecnico-artistica, perseguita anche attraverso l'intervento statale, per aderire ad una domanda di mercato sempre più specifica ed esigente, ha potenziato la fiducia nelle proprie capacità, fornendo quel senso di sicurezza necessario all'auto-governo della categoria.

La tassatività del titolo accademico come elemento essenziale tra le condizioni di appartenenza ad un Ordine, sembra ormai, almeno in rapporto ad alcune categorie, definitivamente superabile.

La più evoluta dottrina giuridica, sulla scorta di una notazione pratica della realtà odierna, tende ora a riconoscere, quasi concordemente, dignità e riguardo alle nuove vie di preparazione professionale percorse al di fuori dei circoli universitari.

La legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti ha segnato la definitiva affermazione di questa opinione, consacrando la possibilità per i professionisti di uno stesso settore di riunirsi in un ordinamento pubblico e, quindi, di accedervi, senza il possesso di alcun titolo accademico.

Più volte da più parti è stato giustamente rilevato come l'attuale sistema di intermediazione pubblica, nella costituzione dei rapporti di lavoro del personale tecnico o non comprimario dello spettacolo, non solo sia carente sul piano della funzionalità pratica, ma sia, addirittura, in alcuni casi, seriamente pregiudizievole.

Ed infatti la concreta possibilità che ogni cittadino ha, attualmente, di iscriversi, senza alcun bagaglio di competenza e di esperienza specifica, in una qualsiasi delle liste del personale avviando, determina il pericolo che soggetti del tutto inidonei siano assunti dagli imprenditori.

A tale inconveniente potrà ovviare l'iscrizione del personale tecnico e non comprimario nell'albo.

In conclusione, le remore e le riserve che hanno determinato o contribuito a determinare l'insabbiamento del progetto Riccio, si sono dileguate.

La coscienza della necessità di costituire l'Ordine dei professionisti dello spettacolo si è definitivamente affermata.

Così come si è asseverata l'assoluta irrilevanza e l'attuale inammissibilità delle deduzioni di ordine giuridico che si sono, in passato, fraposte alla sua realizzazione.

* * *

La costituzione di un ordine professionale, attraverso le normative che lo regoleranno alla stregua degli altri ordini già esistenti, produrrà i seguenti effetti indiretti collaterali di grande rilevanza positiva per tutte le categorie interessate.

A) La determinazione dei presupposti per creare una disciplina generale sui criteri economici per la computazione dei compensi, con l'introduzione eventuale di vincoli di salvaguardia dei minimi imposti dai canoni precettivi della Carta costituzionale.

L'esperienza di quest'ultimo decennio ha insegnato come per le categorie nelle quali più elevato è il senso dell'individualismo e quindi più acceso l'istinto all'egocentrismo, gli ordini professionali, per la spinta giuridicamente cogente dei loro precetti, sono strumenti calmieristici più efficienti dei sindacati e delle libere associazioni professionali.

B) La conformazione dell'unitarietà professionale obbligatoria, indispensabile per procedere all'attuazione di un sistema assistenziale e previdenziale che, al di sopra degli inconcepibili privilegi a favore delle categorie più rilevanti per forza numerica e presti-

gio ed una aderenza all'effettiva realtà delle cose, realizzi una sana politica di cooperazione e di ausilio sociale a favore di ogni operatore, dal più eccelso al più umile, dal più fortunato al più sfortunato.

Si potranno così, finalmente, eliminare le paradossali situazioni di inadeguatezza e di scompenso che dominano il regime anacronistico dell'ENPALS nel quale, ad esempio, il più vecchio e produttivo cantante della musica leggera italiana, dopo aver per un quarto di secolo allietato la collettività e dopo aver procacciato con la sua popolarità miliardi di utili all'industria discografica, non riceverà, al termine della sua apprezzabile carriera lavorativa, alcun riconoscimento pensionistico.

C) Il perseguimento di una adeguata ed imparziale disciplina sull'assunzione e sul trattamento economico nei rapporti di lavoro con l'ente radio televisivo, presso il quale le forzature di ordine politico hanno sempre un inevitabile e d'altronde naturale riflesso, tale da snaturare l'azione stessa, svolta sino ad oggi dai sindacati di categoria.

D) Il completamento della politica formativa e propulsiva svolta dallo Stato, attraverso l'istituzione degli enti e delle scuole di preparazione ed istruzione professionale, la cui opera non potrà essere mai sufficientemente adeguata e giustificata se non si garantirà un riconoscimento effettivo, sul piano dell'inserimento nel lavoro, al personale artistico e tecnico licenziato da tali enti ed istituti.

Questo riconoscimento, nel rispetto delle legittime aspettative di chi ha acquistato una qualificazione professionale ed ha meritato la pubblica gratificazione, percorrendo le vie del nozionismo pratico della cosiddetta « gavetta », potrà essere raggiunto soltanto per il tramite di una efficace politica qualificativa che nella normativa di un ordinamento specifico trovi la sua naturale genesi.

* * *

Né può seguirsi l'opinione, da qualcuno espressa, secondo cui l'avvento dell'ordine sminuirebbe la funzione delle associazioni sindacali al punto tale da degradarne completamente la necessità di esistenza.

Sussistono, si bene, motivi sufficienti per ritenere che una efficace e costruttiva funzionalità dell'ordine non potrà realizzarsi se non con l'ausilio, seppure indiretto, dei sindacati.

I sindacati, svincolati dalle limitazioni istituzionali cui debbono invece rigidamente soggiacere gli ordini professionali, godono di

una libertà di iniziativa più ampia e di una possibilità di azione più immediata, sì che essi si palesano come i fomenti primi delle istanze che per natura e funzione esigano un adempimento immediato.

Particolarmente in occasione di quelle situazioni di conflitto tra posizioni corrispettive nelle relazioni di lavoro, che si connettono a causa di ordine temporaneo e contingente, la pressione sindacale, se appropriata e tempestiva, appare come uno strumento insostituibile.

Gli ordini professionali, peraltro, seppure dotati di una forte attitudine a condizionare le iniziative dello Stato, sono tuttavia inseriti nel suo meccanismo alla stregua di necessarie componenti, sì che non possono vulnerare, seppure per fini apprezzabili e moralmente legittimi, la normativa codificata che disciplina e condiziona lo svolgimento delle attività dello Stato stesso.

Di contro, i sindacati, come manifestazioni della libertà di opinamento del cittadino, affrancati da ogni legame di armonia organica con le istituzioni pubbliche, nel rispetto delle libertà fondamentali e nella osservanza dell'ordine costituito, ben possono imporre, sul piano di fatto, il prevaricamento delle precezioni che risultino non più adeguate e quindi superate.

Insomma nella grande spirale della democrazia di massa in cui la trasposizione degli interessi meritevoli di tutela, dall'ambito della mera considerazione di fatto al novero della stima giuridica, deve avvenire con immediatezza, il collegamento tra ordini e sindacati nonché l'integrazione dei rispettivi sforzi e la compensazione reciproca delle rispettive cariche, saranno la migliore garanzia di soddisfacimento per le aspettative dei professionisti dello spettacolo.

* * *

In conclusione, il momento per giocare nuovamente la grande carta è politicamente, socialmente e storicamente maturo.

Le remore che avevano offuscato ed interrotto il cammino del primitivo progetto di legge sono state sepolte dall'incalzare delle nuove esigenze e dall'affermazione delle nuove concezioni giuridiche.

E, però, evidente che, in funzione delle posizioni soggettive maturate e della modificazione della situazione generale dianzi rimarcata, il progetto Riccio non possa ritenersi del tutto attuale e completo.

Il quadro delle professioni compilato dall'onorevole Riccio comprendeva gli architetti,

gli scenografi, gli attori, i concertisti e professori di orchestra, i direttori di orchestra, i maestri suggeritori, i maestri dei cori, i maestri di banda, i direttori di produzione e di scena, i figurinisti e coreografi, gli impresari ed i produttori, gli operatori, i registi e gli sceneggiatori.

Ora sarà necessario ampliare tale quadro con l'inclusione degli autori di colonne sonore, degli organizzatori generali, degli ispettori di produzione, dei segretari di produzione, dei direttori di fotografia, degli arredatori, dei tecnici del suono, dei truccatori e parrucchieri, degli operatori di attualità e di cineproiezione.

Sarà opportuno regolarizzare, più di quanto non lo abbia fatto il progetto Riccio, le attività degli organi in tutte le loro modalità di tempo e di forma, eventualmente richiamando la già collaudata precettiva che disciplina l'Ordine dei giornalisti.

Sarà necessario estendere, rispetto al vecchio progetto, le funzioni dell'Ordine creando contestualmente una normativa apposita sulle assunzioni obbligatorie dei professionisti nei rapporti di lavoro autonomo e subordinato.

Sarà consigliabile, ampliando la previsione del vecchio progetto, istituire tre elenchi: uno per i professionisti, uno per i praticanti, ed uno per gli aspiranti.

Intendendosi per i primi tutti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo un'attività professionale dello spettacolo.

Intendendosi per i secondi coloro che svolgono (praticano), nel settore dello spettacolo, un'attività non occasionale e retribuita anche se esercitano in altri settori professioni o impieghi.

Intendendosi per gli ultimi, coloro che intendendo divenire professionisti, svolgono frattanto esercizio professionale.

Un'ultima considerazione riguarda la qualificazione professionale della gente dello spettacolo italiana nei confronti degli altri paesi della Comunità europea.

Sono note le divergenze che esistono in campo comunitario sul tema della qualificazione professionale per il settore in esame e le remore che vengono poste alla libera circolazione degli autori, artisti e tecnici italiani ai quali, per la vigente legislazione italiana, non viene riconosciuta una adeguata preparazione professionale.

L'istituzione di un Ordine professionale porrebbe termine a tali polemiche e consentirebbe, quindi, alla nostra gente dello spettacolo di dimostrare la sua alta qualificazione professionale ed artistica.

* * *

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che oggi vi presentiamo risponde quindi non solo ad esigenze d'ordine giuridico, morale e internazionale, ma anche alla necessità di tutelare una vera e propria professione al servizio della collettività e di una delle industrie che ha infiniti riflessi nella vita culturale e sociale del nostro paese.

Tale proposta sorge anche, come abbiamo illustrato, dalla impellente necessità di valo-

rizzare i capaci e di eliminare gli inetti attraverso una cernita attenta che soltanto dagli stessi operatori del settore può essere operata efficacemente.

Difficoltà d'ordine tecnico alla istituzione dell'Ordine non ne esistono e anche il principio della obbligatorietà del titolo accademico è stato eliminato dalla legge 3 febbraio 1965, n. 69.

Perciò confidiamo in voi per una sollecita approvazione della proposta che ci onoriamo presentarvi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ordine professionale dello spettacolo.

Ad esso appartengono gli autori, gli attori, gli interpreti esecutori, i tecnici e gli operatori, professionisti e praticanti iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

ART. 2.

Presso l'Ordine professionale dello spettacolo sono tenuti gli albi delle seguenti categorie: autori di opere drammatiche, autori di soggetti cinematografici e televisivi, autori di opere e composizioni musicali, autori di opere coreografiche e pantomimiche, sceneggiatori, registi, attori ed artisti interpreti ed esecutori, organizzatori generali, direttori ed ispettori di produzione, segretari di produzione, direttori della fotografia ed operatori di macchina, scenografi, costumisti, arredatori, agenti teatrali, operatori di attualità, truccatori e parrucchieri, tecnici del suono, doppiatori, fotografi di scena, amministratori e cassieri, operatori di proiezione, concertisti e professori di orchestra, direttori di orchestra, maestri suggeritori, maestri dei cori, maestri di bande, direttori di scena, tecnici elettrici.

ART. 3.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo una attività professionale tra quelle indicate nell'articolo precedente.

Sono praticanti coloro che svolgono nel settore dello spettacolo una attività, tra quelle

indicate nell'articolo precedente, non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

ART. 4.

Ciascun albo è composto da due elenchi: uno dei professionisti ed uno dei praticanti.

Ogni albo professionale è retto da un consiglio direttivo.

ART. 5.

Ogni consiglio direttivo è composto da 10 professionisti e da 5 praticanti scelti a scrutinio segreto rispettivamente dai professionisti e dai praticanti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi.

ART. 6.

I componenti del consiglio direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti del consiglio direttivo venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituirà il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

ART. 7.

L'assemblea per l'elezione dei componenti il consiglio deve essere indetta almeno venti giorni liberi prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

In caso di irreperibilità dell'iscritto l'avviso viene affisso per 10 giorni presso la segreteria del consiglio direttivo.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 8.

Il presidente del consiglio direttivo, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori tra gli elettori presenti. Il più anziano tra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario del consiglio direttivo esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 9.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del consiglio direttivo per le rispettive categorie. È ammesso il voto per delega. L'atto di delega deve essere autenticato dal fiduciario regionale del consiglio direttivo.

Decorso il termine fissato per la fine delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART. 10.

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo in regola con il pagamento dei contributi, può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, a mezzo lettera raccomandata, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il consiglio direttivo e sia accolto, il consiglio generale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate al Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 11.

Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Ciascun consiglio nomina, tra i professionisti iscritti nell'albo da non meno di 5 anni, i fiduciari regionali.

ART. 12.

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di parità di anzianità, il più anziano per età.

ART. 13.

Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) vigila sulla tutela del prestigio professionale;

f) designa i rappresentanti dell'albo presso le commissioni, gli enti e le organizzazioni di carattere internazionale, provinciale, comunale e regionale nelle quali sia prevista una rappresentanza dei professionisti o dei praticanti dello spettacolo;

g) dà il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare le professioni dello spettacolo;

h) promuove ed organizza iniziative a carattere culturale ed artistico rivolte al perfezionamento professionale ed alla valorizzazione della professione;

i) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

l) provvede all'amministrazione dei beni e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consultivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

m) dispone la convocazione dell'assemblea;

n) fissa le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco dei praticanti e per il rilascio dei certificati e dei pareri in ordine alla liquidazione dei compensi:

o) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 14.

Ogni albo ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio elegge con le modalità stabilite dagli articoli 7, 8 e 9 il collegio dei revisori dei conti scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni.

ART. 15.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consultivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 16.

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo della categoria.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 17.

Il presidente e il segretario del consiglio direttivo assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 12; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica in quant'altro il disposto dell'articolo 7.

ART. 18.

È istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il consiglio generale dell'ordine professionale dello spettacolo.

Il consiglio generale è composto in ragione di due professionisti e un praticante per ogni albo.

Per gli albi che hanno più di 500 professionisti iscritti si elegge un altro consigliere appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, per gli albi che hanno più di 1.000 praticanti iscritti si elegge un altro consigliere appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 praticanti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli articoli 5 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio generale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio regionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il consiglio generale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea della categoria interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 19.

I componenti del consiglio generale dell'Ordine restano in carica 4 anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al consiglio generale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6.

ART. 20.

Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio direttivo e del consiglio generale.

Il componente di un consiglio direttivo che venga nominato membro del consiglio generale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio direttivo.

ART. 21.

Il consiglio generale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti. Tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre professionisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

ART. 22.

Il consiglio generale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) fissa la regolamentazione degli albi;
b) vigila sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine e sulla tutela del prestigio professionale;

c) coordina e promuove le attività dei consigli direttivi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

d) designa i propri rappresentanti presso le commissioni, gli enti e le organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale nelle quali sia prevista la rappresentanza dell'Ordine e promuove il riconoscimento di tali rappresentanze;

e) dà pareri, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le professioni di cui all'articolo 2;

f) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli direttivi in materia di iscrizioni e cancellazioni dagli elenchi dell'albo e dai registri degli aspiranti, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli direttivi e dei collegi dei revisori;

g) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

h) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

i) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli direttivi dai rispettivi iscritti.

ART. 23.

Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d), e), f) e g) dell'articolo 22, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

ART. 24.

Il presidente del consiglio generale convoca e presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, secondo e terzo comma.

ART. 25.

Per la validità delle sedute di un consiglio direttivo o del consiglio generale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al comitato esecutivo.

ART. 26.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli direttivi.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio generale, sciogliere un consiglio direttivo che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che sia provveduto alle elezioni del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra gli iscritti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

ART. 27.

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 11 e 21 i praticanti iscritti ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

ART. 28.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

ART. 29.

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti:

a) l'esercizio professionale dell'attività rispetto alla quale si chiede l'iscrizione da almeno due anni;

b) la partecipazione nella qualifica alla quale si chiede di essere assegnato ad almeno tre opere effettivamente pubblicate o pubblicamente rappresentate;

c) l'iscrizione nell'elenco dei praticanti o nel registro degli aspiranti;

d) l'età non inferiore agli anni diciotto;

e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31;

f) l'esito favorevole della prova di idoneità prevista dall'articolo.

L'emanando regolamento per l'attuazione della presente legge stabilirà per ogni categoria il concetto di opera ai fini del disposto della lettera b) del primo comma.

Il termine di cui alla lettera a) del primo comma è ridotto ad un anno per i diplomati, nelle discipline dello spettacolo, dagli istituti di formazione professionale dello Stato o ad essi parificati.

L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio direttivo, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ascoltando il parere di un comitato permanente costituito presso ogni consiglio direttivo e composto da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante del Ministero del lavoro e da 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali

della categoria. Il comitato dura in carica 4 anni.

Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al consiglio generale che decide sulla domanda di iscrizione.

ART. 30.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato, e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 31.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali;
- 4) attestazioni autenticate dal fiduciario regionale del consiglio direttivo, comprovanti i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 29.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del consiglio direttivo.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio direttivo può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

ART. 32.

L'accertamento dell'idoneità professionale di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia dello spettacolo e con l'attività in relazione alla quale si chiede l'iscrizione.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette mem-

bri, di cui cinque dovranno essere nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

ART. 33.

Nel registro degli aspiranti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 31.

Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.

Per l'iscrizione nel registro degli aspiranti è necessario aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una commissione, composta di 5 membri, da nominarsi da ciascun consiglio direttivo tra i professionisti iscritti.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titoli di studio non inferiori alla licenza di scuola media superiore.

ART. 34.

È fatto obbligo alle imprese di produzione di spettacoli di assumere, per ogni produzione, aspiranti nelle discipline tecniche secondo le modalità e nelle aliquote che saranno determinate.

Le violazioni di tale disposizione sono punite.

ART. 35.

Per l'iscrizione all'elenco dei praticanti la domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 31, anche dalle attestazioni delle imprese di produzione, autenticate dal fiduciario regionale del consiglio direttivo, comprovanti lo svolgimento retribuito dall'at-

tività, in relazione alla quale si chiede l'iscrizione, in almeno tre opere negli ultimi tre anni.

Si applica il disposto del secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 29.

ART. 36.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo.

ART. 37.

Il consiglio direttivo delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

ART. 38.

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il consiglio direttivo inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

ART. 39.

L'iscritto è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei praticanti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

ART. 40.

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei praticanti dopo cinque anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a sette anni per l'iscritto che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività del professionista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa.

ART. 41.

L'iscritto cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 42.

Le deliberazioni del consiglio direttivo di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

ART. 43.

(Comunicazioni).

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei consigli direttivi, presso la cancelleria della corte d'appello di Roma, presso la segreteria del consiglio generale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione e cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio generale.

ART. 44.

È obbligatoria l'assunzione di professionisti, per la produzione o rappresentazione di spettacoli, secondo le modalità e nelle aliquote che saranno determinate dal regolamento di attuazione.

Deroghe a tale disposizione potranno essere concesse, qualora lo impongano motivi di particolare necessità tecnica ed artistica da una commissione permanente costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e composta di nove membri di cui tre designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e quattro dai sindacati e organizzazioni professionali dello spettacolo.

La commissione decide entro dieci giorni sulle domande di deroga.

Le decisioni della commissione possono essere impugnate con ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

Sulla impugnazione il Ministro decide con decreto motivato entro 10 giorni dal deposito del ricorso.

ART. 45.

La violazione dell'obbligo dell'assunzione obbligatoria prevista dal 1° comma dell'articolo 44 è punito con la pena dell'ammenda sino a lire 800.000.

ART. 46.

Gli iscritti nell'albo o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimenti disciplinari.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio direttivo.

ART. 47.

La competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio direttivo presso il quale è iscritto l'incolpato.

ART. 48.

L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensione e ricusazione viene a mancare il numero legale, il consiglio direttivo è integrato con i professionisti ed i praticanti più anziani per iscrizione.

ART. 49.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

ART. 50.

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'iscritto all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente.

Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, l'iscritto al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto al procedimento disciplinare.

ART. 51.

La censura da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 52.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

ART. 53.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

ART. 54.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove

raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 55.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 56.

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è diventata irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

ART. 57.

L'iscritto radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare, può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il consiglio direttivo competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 55.

ART. 58.

Le deliberazioni del consiglio direttivo relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato o dal pubblico ministero con ricorso al consiglio generale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 43 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al consiglio generale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 59.

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio generale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 54.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 primo comma.

ART. 60.

Le deliberazioni del consiglio generale dell'Ordine pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio direttivo che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

ART. 61.

Le deliberazioni comunicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale di Roma.

Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello di Roma, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale.

ART. 62.

Il tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

ART. 63.

Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso della Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile.

ART. 64.

Entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento di attuazione della presente legge, si dovrà procedere alla elezione dei consigli direttivi e del consiglio generale.

A tale scopo la commissione provvisoria per la costituzione e la tutela degli albi, da istituirsi ai sensi dell'articolo 66, provvederà alla convocazione delle assemblee degli iscritti.

Il Presidente della Corte d'appello di Roma nominerà, entro cinque giorni dalla convocazione i Presidenti delle assemblee, ai quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 8 e seguenti.

ART. 65.

I consigli direttivi ed il consiglio generale saranno convocati, la prima volta, dal Presidente della Commissione provvisoria entro dieci giorni dalla proclamazione.

ART. 66.

È istituita una Commissione provvisoria per la costituzione degli albi dei professionisti e dei praticanti, composta di 60 membri di cui dieci nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dieci dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e 40 dai sindacati di categoria e associazioni professionali.

La Commissione è presieduta dal membro più anziano tra quelli nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è convocata, per la prima volta, dal Ministro stesso entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente istituisce tante sottocommissioni quanti sono gli albi da istituire.

ART. 67.

Per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti da costituirsi ad opera della Commissione sono richiesti:

- a) l'età non inferiore agli anni 18;
- b) possesso dei requisiti di cui all'articolo 31;

c) esercizio professionale dell'attività, rispetto alla quale si chiede l'iscrizione, almeno da tre anni.

L'iscrizione è disposta su domanda dell'interessato.

La domanda deve essere corredata dai documenti di cui al primo comma dell'articolo 31, n. 1, n. 2 e n. 3.

La prova sull'attività svolta può essere fornita con attestazioni degli imprenditori, alle cui dipendenze si è prestata l'attività lavorativa, autenticate da notaio.

Gli imprenditori, se richiesti, sono obbligati a rilasciare tali attestazioni a spese del richiedente.

ART. 68.

Per l'iscrizione negli elenchi dei praticanti, da costituirsi ad opera della Commissione sono richiesti;

a) l'età non inferiore agli anni 18;

b) possesso dei requisiti di cui all'articolo 31;

c) pratica dell'attività, rispetto alla quale si chiede l'iscrizione, almeno da tre anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 67.

ART. 69.

Qualsiasi provvedimento emesso sulla domanda per la iscrizione nell'elenco dei professionisti e dei praticanti deve essere comunicato all'interessato ed al pubblico ministero entro 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 70.

Le deliberazioni della commissione provvisoria relativa alle iscrizioni possono essere impugnate dall'interessato o dal pubblico ministero con ricorso al tribunale di Roma entro trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 71.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 72.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.